

REGOLAMENTO REGIONALE 13 marzo 2020, n. 4

Modifiche al regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".

1. Al comma 5 dell'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, la parola: "*aprile*" è sostituita dalla seguente: "*marzo*".

Art. 2

Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"".

1. All'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dopo la parola: "*acquacoltura*" sono inserite le seguenti: "*e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca*";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle more dell'approvazione della Carta ittica regionale, la pesca professionale dei molluschi bivalvi, al di fuori delle aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è consentita esclusivamente con i seguenti attrezzi:

- a) raccolta a mano, rasca manuale trainata all'indietro, rastrello manuale da barca, nelle acque della Laguna di Venezia;*
- b) rasca in lungo tradizionale, rasca in lungo a pompa, rasca in corto tradizionale, rasca in corto a pompa, rasca a pompa modificata, nelle acque di Zona C soggette a diritti esclusivi di pesca della Provincia di Rovigo."*

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente modifica del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 13 marzo 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 17 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 18 del regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6 "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Art. 3 - Entrata in vigore.